



Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 'Umberto I'
63100 - ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 4 - Tel. (0736) - Pres. 249063 - Segr. 258170 - Fax. 262776 - Cod. Fisc. 80003670447 - c.c.postale n. 178632

Prot. n. 8604/A15

Ascoli Piceno, il 18 dicembre 2009

Ai sigg Docenti SEDI
Ai Collaboratori Scolastici SEDI
ALL' ALBO DELL'ISTITUTO (T)
e, p.c., Al D.S.G.A. SEDE

OGGETTO: Vigilanza degli studenti – Precaria e temporanea assenza del docente.

Per opportuna conoscenza e norma, anche alla luce di una concorde giurisprudenza, rammento al personale in indirizzo quanto segue:

- 1) l'obbligo di vigilanza ha rilievo **primario** rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio (in particolare, cfr. Sentenza Corte dei conti, Sez. I, 24/09/1984, n. 172);
- 2) l'art. 2048 del Codice Civile individua negli insegnanti i responsabili del fatto illecito commesso dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto;
- 3) la predetta prova liberatoria si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee a prevenire il fatto illecito (in particolare, cfr. Sentenza Cass. Civ., sez. III, 03/02/1999, n. 916);
- 4) la tabella A Area A del CCNL 2006/09 assegna anche ai collaboratori scolastici compiti di vigilanza nei confronti degli alunni;
- 5) l'Istituto Scolastico e chi agisce a suo carico (docenti e collaboratori scolastici) hanno il dovere di vigilare sugli alunni dall'ingresso fino all'uscita degli stessi (momento dell'affidamento effettivo o potenziale ai genitori – in particolare, cfr. Sentenze Cass. Sez. III, 19/02/1994, n. 1623; Cass. 05/09/1986, n. 5424; Cass. Sez. III, 30/12/1997, n. 13125); nello specifico, la Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 30/03/1999, n. 3074 statuisce che il servizio di vigilanza nei confronti degli studenti non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante «non costituendo tale assenza fatto eccezionale bensì "normale e prevedibile"»;
- 6) come ricordato dalla nota U.S.R. Veneto prot. n. 5227/C41/S.P. del 2 novembre 2009, «nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti, anche in relazione all'età e alla maturità, sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno»;
- 7) ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, come ricordato dalle note U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 7873/E-25 del 21 maggio 2002 e U.S.R. Lombardia prot. n. 9522 del 24/09/2002, il Dirigente Scolastico non è direttamente intestatario di obbligo di vigilanza degli studenti ma risponde nel caso in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili, cioè quando non abbia eliminato le fonti di pericolo e non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione della vita della scuola per assicurare la necessaria continuità della vigilanza nelle classi (cfr. anche Sentenza Tribunale Catania, 15/11/1990);
- 8) l'U.S.R. Marche, con nota prot. n. 2204/A30e del 9 febbraio 2007, ha stabilito che il compito del Dirigente Scolastico in materia di vigilanza consiste «nel predisporre un'organizzazione delle risorse umane dell'istituzione scolastica tale da minimizzare i rischi, ad esempio attraverso un'opportuna dislocazione dei collaboratori scolastici all'interno dell'edificio in modo da consentire la più ampia vigilanza degli spazi scolastici, un'intensificazione quantitativa della vigilanza nei momenti che vedono gli alunni recarsi in massa fuori dalle classi, l'adozione di puntuali determinazioni sulle modalità di accesso a determinati spazi (bagni, cortili, palestre, laboratori, ecc.) e di ordini di servizio che specifichino esaurientemente tempi e modi di espletamento della vigilanza»;
- 9) la Sentenza della Corte dei Conti, Sez. I, 26 marzo 1992, n. 86 ha statuito che è «compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante»;

tanto premesso, anche a tutela dei dipendenti in indirizzo e mia personale in quanto responsabile del sistema della vigilanza, a integrazione e parziale correzione della circolare prot. n. 8257/FP del 4/12/2009 e della nota prot. n. 5572/A20C-00 del 04/09/2009 ("Vigilanza degli studenti. A.S. 2009/10"), impartisco le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un docente sia in ritardo rispetto all'inizio del suo orario di servizio, deve tempestivamente comunicarlo, fornendone le motivazioni, al D.S. o ai suoi collaboratori che predisporranno a dislocare in vigilanza nell'aula fino all'arrivo del docente un collaboratore scolastico

- b) ad eccezione dei periodi degli intervalli (in cui sono dislocati negli spazi esterni), i collaboratori scolastici saranno rigorosamente posizionati nei reparti Loro assegnati, posizionandosi all'incrocio dei corridoi in modo da rendersi visibile. Ad eccezione degli intervalli, dovrà comunque essere sempre garantita la presenza di almeno un collaboratore scolastico nei corridoi di tutti i piani degli edifici di via delle Torri n. 4 e di corso di sotto n. 69; il collaboratore dovrà comunque posizionarsi in modo da rendersi ben visibile;
- c) anche per garantire che non vengano utilizzati dagli studenti, i servizi igienici destinati al personale nelle sedi di Via delle Torri n. 4 e di corso di sotto n. 69 dalle ore 8,00 alle ore 13,20 saranno chiusi a chiave. Ciascun collaboratore scolastico sarà dotato delle chiavi di tutti i servizi igienici destinati al personale delle sedi in cui presta servizio. Dette chiavi saranno fornite al docente che ne faccia richiesta e saranno restituite dal docente subito dopo l'utilizzo del servizio igienico. Nel caso in cui il docente sia in servizio, secondo il vigente orario delle lezioni, il collaboratore scolastico provvederà automaticamente a dislocarsi in vigilanza nella classe in cui il docente è temporaneamente assente;
- d) nel caso in cui il docente, in servizio secondo il vigente orario delle lezioni, abbia bisogno di allontanarsi dall'aula in cui presta lezione per un motivo diverso dall'uso dei servizi igienici dovrà avvertire della sua momentanea assenza il più vicino collaboratore scolastico che si dislocerà automaticamente in vigilanza nella classe in cui il docente è temporaneamente assente; in ogni caso, anche per dimostrare che l'allontanamento dall'aula è dipeso da validi motivi, il motivo dell'allontanamento deve essere comunicato al collaboratore scolastico (che potrebbe fungere da testimone a discarico nel caso di una accusa di "culpa in vigilando"). Non potrà comunque allontanarsi dagli spazi in cui presta la vigilanza durante gli intervalli per un motivo diverso dall'uso dei servizi igienici. Nel cambio dell'ora, il docente è comunque tenuto, tranne per quanto previsto dal seguente punto D, a recarsi immediatamente nell'aula in cui deve prestare servizio;
- e) i docenti possono utilizzare liberamente (sia quando sono in servizio, sia quando non lo sono) i servizi igienici destinati al personale ma con l'obbligo di attivazione della procedura di cui al punto B (richiesta delle chiavi al collaboratore scolastico, sostituzione in vigilanza del collaboratore scolastico nella classe in cui eventualmente presta servizio, restituzione delle chiavi al collaboratore scolastico). Potranno utilizzare i servizi igienici anche al cambio dell'ora ma sempre con l'attivazione della procedura di cui al punto B (in questo caso, la richiesta delle chiavi va effettuata al collaboratore scolastico dislocato nel piano della classe in cui il docente deve prestare servizio); negli intervalli i docenti potranno utilizzare i servizi igienici solo a condizione che il docente, che è nella necessità di utilizzare i servizi igienici, acquisisca dal collega in vigilanza nello spazio adiacente la disponibilità a vigilare anche per suo conto. Nel caso di utilizzo dei servizi igienici nell'intervallo, il docente potrà reperire le chiavi presso l'Ufficio del DSGA o del suo sostituto: anche queste chiavi andranno immediatamente restituite al DSGA o al suo sostituto;
- f) al fine di consentire al personale docente l'utilizzazione dei servizi igienici durante gli intervalli, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento di Istituto e a correzione di quanto previsto nella nota prot. n. 5572/A20C-00 del 04/09/2009 ("Vigilanza degli studenti. A.S. 2009/10"), i docenti in vigilanza durante gli intervalli non si collocheranno nell'aula (ordinaria o speciale) in cui hanno tenuto la lezione ma esclusivamente nelle immediate vicinanze che sono identificabili nel corridoio che dà direttamente accesso all'aula; il docente, stando nel corridoio, curerà altresì che gli sia garantita la visione dell'interno dell'aula in cui ha tenuto la lezione. Nel caso il docente, come da punto D), dia la disponibilità a vigilare anche per il collega, si posizionerà nelle immediate vicinanze delle aule interessate.

Le presenti disposizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70 e dell'art. 68, comma 2, D.lgs. 150/09 e al fine di metterne il personale a conoscenza, in modo che possa parametrare su di esse i propri comportamenti, sono pubblicate in data odierna sul sito web istituzionale dell'I.T.C.G. "Umberto I" di Ascoli Piceno (<http://www.itcgap.com> link: codice disciplinare) e all'Albo dell'Istituto, quali luoghi accessibili a tutti, nonché nelle apposite bacheche site agli ingressi dell'Istituto (in entrambe le sedi). Spetta a chiunque osservarle e farle osservare.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Arturo Verna